



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI TORINO

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori

<input type="checkbox"/>	SCIACCALUGA	GIAN RODOLFO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BUZZI	GERMANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CASCINI	PROSPERO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1935/11
 depositato il 29/08/2011
 - avverso la sentenza n° 9/01/2011
 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA
 proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI NOVARA

controparte:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320100011505884 IVA+IRPEG+IRAP 2002
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030700121 IVA+IRPEG+IRAP 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030700122 IVA+IRPEG+IRAP 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030700123 IVA+IRPEG+IRAP 2005

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 1935/11

UDIENZA DEL

27/02/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

5/38/13

PRONUNCIATA IL:

27/2/12

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17/1/13

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
 (Rosaria Salamone)

ex art.

L'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento per gli anni 2002-2003-2004-2005 a carico della società _____ a seguito di verifica della GdF di Novara nell'ambito di procedimento penale; l'accertamento imputava ricavi non contabilizzati della società i movimenti bancari rilevati sui conti correnti personali di _____, amministratore unico della società; ricorreva la società e l'adito giudice accoglieva in parte i ricorsi dichiarando decaduto l'accertamento per l'anno 2003, confermando parzialmente l'accertamento per l'anno 2004, annullando nel resto gli avvisi e la cartella esattoriale.

Appella l'Agenzia con censura del motivo della appellata sentenza fondato sull'estraneità della _____ srl esercente attività immobiliare all'indagine penale che aveva interessato altre società, attive nella gestione di locali notturni, e _____, cassiera in detti locali e indagata per reati relativi all'estensione dell'attività dei locali notturni ad ulteriori intrattenimenti, configuranti l'organizzazione e lo sfruttamento della prostituzione; per l'appello il fatto che la società _____ svolgesse attività immobiliari intatte dalla estensione alle attività che generavano profitti illeciti e non coinvolta nell'indagine penale non costituisce di per sé solo motivo per escludere l'operare delle presunzioni che riconducono i movimenti sui conti correnti di _____, amministratore unico e legale rappresentante della società, alla società _____; per l'appello sono invece configurabili le presunzioni ex art. 37, 3° comma DPR 600/73 rilevato che la società non ha fornito elementi di prova capaci di escludere il nesso tra i movimenti bancari di _____, _____ e ricavi non contabilizzati della società dalla stessa diretta e rappresentata; conclude l'appello per la riforma della sentenza di primo grado, con esclusione della annualità 2003 per la quale la statuizione di decadenza dell'accertamento non viene contestata.



Controdeduce la società che evidenzia che dagli atti penali emerge che i movimenti sui conti personali sono posti a prova del coinvolgimento di I 1 nella gestione attiva del malaffare che si celava nell'esercizio dei locali notturni oggetto dell'attività nominale di società comunque diverse da srl.

Osserva la Commissione che gli accertamenti imputano maggiori ricavi in conto reddito di impresa della società verificata.

Al riguardo, come da Cass. n° 20197/2010, non vi è dubbio che l'utilizzazione dei conti correnti bancari ben può riguardare anche quelli formalmente intestati alla persona fisica dell'amministratore allorché risulti provata anche tramite presunzioni la natura fittizia dell'intestazione o la sostanziale riferibilità alla società dei conti medesimi o di determinati dati parziali.

Non sfugge inoltre che le risultanze di detti conti dell'amministratore non sono stati posti a base di accertamento ai fini del reddito dell'amministratore, ove sarebbero stati ascritti a redditi di capitale, ma a maggiori redditi di impresa della società.

L'appellata sentenza è da confermare poiché appare evidente che l'accertamento, ancorché l'acquisizione dei dati dei movimenti dei conti bancari di I 1 non sia viziata da originaria illegittimità nella procedura, si fonda su una catena di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione, concordanza richiesti dalla norma. In particolare, le risultanze di fatto non solo non provano ma smentiscono la natura fittizia dell'intestazione e la sostanziale riferibilità alla società di detti movimenti.



La presunzione che i movimenti dei conti di [redacted] siano ricavi della società [redacted] necessita di elementi di concordanza, precisione, gravità con altro o altri elementi che non possono essere rinvenienti solo ed esclusivamente – come per l'accertamento – nel fatto che è presunto che i movimenti sui conti dell'amministratore siano preventivamente riferibili alla società.

A maggior forza per l'approdo a tale conclusione, il fatto che le verifiche scaturite dalle indagini penali abbiano coinvolto più persone e diverse società riferibili a dette persone fornisce un quadro di prova – come peraltro evidenziato serenamente nelle controdeduzioni di parte resistente – da cui appare che i movimenti sui conti bancari di [redacted] riguardano "dazioni ambientali" nei locali notturni in cui essa svolgeva funzioni di cassiera, di coordinamento ed organizzazione e, in ogni caso, anche all'analisi più superficiale, non riferibili alle attività immobiliari della [redacted] srl; conseguentemente importi da escludere dall'imputazione a ricavi della [redacted] srl celati maldestramente nei conti dell'amministratore, ma proventi personali della persona fisica per altre – e contestualmente provate – diverse sue attività, imponibili o non imponibili che fossero ai fini delle imposte.

L'estrema specificità della fattispecie indica l'opportunità di compensare le spese del giudizio.

PQM

Conferma l'impugnata decisione. Spese compensate.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE